



COMUNE DI RAPALLO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Delibere di riferimento:

Del. C.C. n. 603 del 10/8/94

Del. C.C. n. 100 del 24/2/00

Del. C.C. n. 487 del 5/3/03

Del. C. C. n. 20 del 8/04/2014

Del. C.C. n. 64 del 25/11/2019

Indice generale

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 Oggetto Del Regolamento.....	3
Art. 2 Ambito di applicazione.....	3
Art. 3 Servizio delle Pubbliche Affissioni.....	3
Art. 4 Superficie degli Impianti.....	3
Art. 5 Piano generale degli Impianti.....	3
Art. 6 Tipologia e quantità.....	4
Art. 7 Affissioni dirette.....	4
CAPO II DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE.....	4
Art. 8 Modalità delle Pubbliche Affissioni.....	4
Art. 9 Spostamento degli Impianti.....	5
CAPO III DISPOSIZIONI TRIBUTARIE.....	5
Art. 10 Tariffe.....	5
Art. 11 Modalità applicative e di pagamento del diritto.....	5
Art. 12 Classificazione per la determinazione delle tariffe.....	5
Art. 13 Rinvio alle norme sul Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari.....	6
Art. 14 Riduzioni.....	6
Art. 15 Esenzioni.....	6
Art. 16 Sanzioni tributarie e interessi.....	7
Art. 17 Sanzioni amministrative.....	7
Art. 18 Contenzioso.....	7
Art. 19 Rimborsi.....	7
Art. 20 Riscossione Coattiva.....	8
Art. 21 Gestione del servizio.....	8
Art. 22 Gestione contabile dell'Imposta.....	8
Art. 23 Privilegi.....	8
Art. 24 Funzionario Responsabile.....	8
Art. 25 Trasparenza degli atti e principio dell'autotutela.....	8
Art. 26 Rinvio ad altre disposizioni.....	9
Art. 27 Pubblicità del regolamento.....	9
Art. 28 Entrata in vigore.....	9

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto Del Regolamento

Oggetto del presente Regolamento è la disciplina dell'applicazione del diritto e dell'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni nel Comune di Rapallo.

Art. 2 Ambito di applicazione

Le pubbliche affissioni effettuate nel Comune di Rapallo sono soggette rispettivamente ad un diritto secondo le disposizioni del presente regolamento e del D. Lgs. 507/93.

Art. 3 Servizio delle Pubbliche Affissioni

Il presupposto del diritto sulle pubbliche affissioni è l'effettuazione del servizio di affissioni da parte del comune o da parte del concessionario.

Il diritto a favore del comune, che provvede, anche tramite concessionario, all'effettuazione del servizio, è inteso a garantire l'affissione in appositi spazi o impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali e comunque privi di rilevanza economica, ovvero, ove previste, e nella misura stabilita dal presente regolamento, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art. 4 Superficie degli Impianti

Il Comune di Rapallo è tenuto, ai sensi dell'art. 18 D. Lgs. 507/93, all'installazione di impianti per la superficie complessiva di almeno metri quadrati 348 (mq. 12 per ogni mille abitanti).

Art. 5 Piano generale degli Impianti

In esecuzione del disposto del terzo comma dell'art. 3 del D. Lgs. 507/93 è stata data realizzazione al Piano generale degli impianti adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 5/2/2009 .

I criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti fanno riferimento alle disposizioni meglio dettagliate negli articoli seguenti del presente regolamento, fatta salva la normativa del vigente nuovo Codice della Strada.

La superficie degli impianti pubblicitari potrà raggiungere un massimo di 1.500 mq. di cui, in proporzione, 300 mq. da destinare alle affissioni di natura istituzionale, con copertura di tutte le frazioni, e 1.200 mq. da destinare alle affissioni commerciali, con esecuzione anche nelle frazioni maggiori quali S. Massimo, S. Pietro, S. Maria e S. Michele, fermi restando mq. 1026 da destinare ai privati per le affissioni dirette.

Art. 6 Tipologia e quantità

Ogni tabellone da posizionare in modo da non occultare le visuali dovrà essere integrato da una cornice colorata uguale per tutti gli impianti per affissioni commerciali.

Gli standardi nelle zone del centro storico ed in quelle poste in prossimità del mare dovranno avere caratteristiche simili ad altri arredi urbani già esistenti: panchine e cestini getta rifiuti.

Attualmente sono destinati alle pubbliche affissioni impianti per un totale di mq. 2.066, nel rispetto della percentuale prevista dall'art. 18, 3° comma, del D. Lgs. 507/93.

La superficie degli impianti pubblicitari potrà raggiungere, secondo quanto indicato nel precedente art. 5, mq. 2.526 complessivi, di cui il 53% da destinare alle affissioni di natura commerciale, il 13% alle affissioni di natura istituzionale, sociali o prive di rilevanza economica e il 34% alla attribuzione a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del servizio pubblico, per l'effettuazione di affissioni dirette.

Art. 7 Affissioni dirette

Il Comune di Rapallo stabilisce di destinare una superficie complessiva di metri quadrati 1026 per impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette; per tale fattispecie si applica il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari.

CAPO II DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 8 Modalità delle Pubbliche Affissioni

Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro 90 giorni.

Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.

Poiché ai sensi dell'art. 27 del presente regolamento il perfezionamento della commissione di affissione è subordinato alla contestualità tra pagamento del diritto e richiesta del servizio, il Comune, al verificarsi dell'eventualità di cui al presente comma, provvederà al rimborso del 50% dell'importo dei diritti già versati dietro richiesta scritta del committente.

Il comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non

disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi. I manifesti da ripristinare dovranno essere in tutto e per tutto identici a quelli oggetto della commissione originaria.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Art. 9 Spostamento degli Impianti

Il Comune, anche se il servizio è gestito in concessione, si riserva la facoltà di disporre lo spostamento in altre posizioni dei quadri, cartelli, stendardi ed altro materiale destinato alle pubbliche affissioni.

Chiunque, per lavori od altre cause, effettui rimozioni o spostamenti di impianti assumerà a proprio totale carico ogni onere conseguente ai danni arrecati agli stessi e alla loro messa a dimora nelle posizioni originarie o in quelle indicate dagli uffici competenti.

CAPO III DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

Art. 10 Tariffe

Le tariffe sono adottate con apposito atto deliberativo di Giunta Comunale, e qualora non modificate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, si intendono prorogate per l'anno successivo.

Le maggiorazioni d' imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 11 Modalità applicative e di pagamento del diritto

Per le modalità applicative e di pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni si rinvia ai principi contenuti nell'art. 2 e 19 del D. Lgs. 507/93.

Art. 12 Classificazione per la determinazione delle tariffe

Agli effetti dell'applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni di cui al D. Lgs. 15.11.93, n.507 le località del territorio comunale sono suddivise in due categorie "NORMALE" e "SPECIALE", in relazione alla loro importanza, nei limiti fissati dall'art. 4 del D. Lgs. 507/93.

I diritti sulle pubbliche affissioni, effettuate in località ricomprese nella categoria speciale, di cui all'allegato A, limitatamente a quelle di carattere commerciale, sono soggetti ad una maggiorazione del venti per cento (20%) della tariffa normale.

Art. 13 Rinvio alle norme sul Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari

Le disposizioni previste per il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Il versamento dei diritti sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato in modo contestuale alla richiesta del servizio.

Per le modalità di pagamento e per il recupero delle somme dovute a tale titolo e non corrisposte, si rinvia alle norme di cui agli artt. 9 e 10 del D. Lgs. 507/93 e s. m. i, nonché al regolamento CIMP ed ai Decreti legislativi 471,472,473 del 1997.

Art. 14 Riduzioni

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti Pubblici Territoriali e non rientranti nei casi per cui è prevista l'esenzione ai sensi del successivo art. 30;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro e tale condizione risulta dall'atto costitutivo o da un atto notorio;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli Enti Pubblici Territoriali;
- d) per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi e spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari

Art. 15 Esenzioni

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di Polizia in materia di Pubblica Sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 16 Sanzioni tributarie e interessi

Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di Euro 51,00.

Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da Euro 51,00 a Euro 258,00.

Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria, interviene adesione del contribuente con il pagamento del diritto, se dovuti, e della sanzione.

Sulle somme dovute per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi di mora per ogni semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi spettano altresì al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 17 Sanzioni amministrative

Per le violazioni alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione delle affissioni si applicano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n. 689, salvo quanto di seguito previsto.

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento ed a quelle contenute nei provvedimenti relativi alle affissioni abusive si applica la sanzione da Euro 25,00 a Euro 500,00 con notificazione agli interessati, entro novanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Con menzione nel medesimo verbale viene inoltre disposta la sanzione accessoria di rimozione delle affissioni abusive; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, si provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le relative spese.

Indipendentemente dalla procedura di rimozione delle affissioni e dalla applicazione delle sanzioni, può essere effettuata, direttamente dal Comune, o dal concessionario del servizio, la immediata copertura in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste per le rettifiche e gli accertamenti di cui all'art. 16 del presente regolamento.

I proventi delle sanzioni amministrative sono destinate esclusivamente al potenziamento e al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione e all'aggiornamento del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

Art. 18 Contenzioso

Contro gli atti di accertamento è ammesso il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale secondo il disposto dell'art. 80 del D. Lgs. 31/12/92 n. 546.

Art. 19 Rimborsi

Il contribuente può richiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di 180 giorni. Trascorsi 180 giorni dalla presentazione dell'istanza di rimborso senza che sia stato

notificato il relativo provvedimento del responsabile dell'ufficio tributario, può essere proposto il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente fino a quando il diritto di rimborso non è prescritto.

Art. 20 Riscossione Coattiva

In caso di omesso o parziale pagamento di avvisi di liquidazione e/o avvisi di accertamento il Comune o il concessionario del servizio provvederà all'attivazione della procedura di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639, nel rispetto dei termini di prescrizione fissati in anni cinque dall'art. 2948 punto 4) del codice civile: ogni spesa relativa all'attivazione della predetta procedura verrà imputata in capo al contribuente insolvente.

Art. 21 Gestione del servizio

La gestione del servizio di accertamento e riscossione delle pubbliche affissioni è effettuata dal Comune normalmente in forma diretta. Qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, esso può essere affidato in concessione secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 art. 52 comma 5 lett. B. In tal caso il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio.

E' vietata l' attribuzione in appalto del servizio da parte del concessionario.

E' nulla la cessione del contratto a terzi.

Art. 22 Gestione contabile dell'Imposta

Per la gestione contabile del diritto sulle pubbliche affissioni saranno osservate le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35, IV comma, del D. lgs. 507/93 e D.M. 26 aprile 1994.

Art. 23 Privilegi

Per la riscossione dei diritti sulle pubbliche affissioni opera a favore del Comune il privilegio previsto dall' art. 2752, ultimo comma, del Codice Civile.

Art. 24 Funzionario Responsabile

Al funzionario designato dalla Giunta Comunale sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 507/93.

In caso di assenza o impedimento del funzionario responsabile opererà con le medesime funzioni e poteri il sostituto del responsabile individuato dalla Giunta Comunale.

Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

Art. 25 Trasparenza degli atti e principio dell'autotutela

Il Funzionario Responsabile della gestione del Diritto sulle pubbliche affissioni, per la semplificazione degli atti connessi alla predetta gestione, deve ottemperare alle norme previste

dalla L. 7/8/90 n. 241, ed ai decreti di attuazione emessi per effetto dell'anzidetta legge nonché a quelle che prevedono semplificazioni per le procedure amministrative.

Nell'esercizio della gestione, il funzionario può applicare i principi connessi all'autotutela. In tale contesto può chiedere autocertificazioni, dichiarazioni, fidejussioni, manleve e quant'altro può consentirgli di emettere atti di autorizzazione, di rimborso e simili, senza correre il rischio del danno patrimoniale anche per il Comune.

Art. 26 Rinvio ad altre disposizioni

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nel D. Lgs. 15/11/93 n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

Art. 27 Pubblicità del regolamento

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 legge 07/08/1990 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 28 Entrata in vigore

Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge 142/90, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore a far data dal 1/1/2020.